



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

## ORDINANZA N. 17 DEL 23/02/2020

Settore proponente: SETTORE AFFARI GENERALI

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL “CORONAVIRUS”**

### Il Sindaco

PRESO ATTO delle notizie sulla diffusione della malattia infettiva “COVID-2019” (c.d. “Coronavirus”) nei territori di alcuni Comuni delle province di Padova e di Venezia;

RILEVATO che, sulla base dell'attuale scenario epidemiologico, la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria ha diramato la nota prot. n. 85409 del 22.02.2020, volta a dettare ai Comuni della Regione varie indicazioni sui comportamenti da seguire per prevenire il contagio; tra queste, si raccomanda di evitare, qualora non necessario, luoghi chiusi e di aggregazione;

VISTA anche l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21.02.2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020), avente ad oggetto “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-2019*”;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto n. 1 del 23.02.2020, avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*” e preso atto delle misure indicate all'art. 1 della stessa;

VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 31 in data 23 febbraio 2020 relativo all'adozione di un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, con il quale, tra le altre cose, si introduce la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dei casi individuati dal decreto medesimo.

RITENUTO di adottare ulteriore e specifica ordinanza contingibile ed urgente, a tutela della salute pubblica, con la finalità di prevenire situazioni che possano favorire la diffusione della nuova patologia;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale

**ORDINA**



# CITTÀ DI VIGONZA

Provincia di Padova

**per quanto in premessa espresso:**

- la sospensione dello spettacolo “Esodo” presso il Teatro Quirino De Giorgio previsto per la serata del 23 febbraio 2020;
  - la chiusura dell’Asilo nido comunale e delle ludoteche presenti nel territorio comunale dal 24.02.2020 al 1° marzo 2020;
  - la chiusura del Centro diurno per anziani in via Paradisi dal 24.02.2020 al 1° marzo 2020;
  - la chiusura, in conformità alla succitata ordinanza ministeriale 1/2020, della Biblioteca Comunale, delle sale studio comunali e degli spazi comunali assegnati alle associazioni comunali dal 24.02.2020 al 1° marzo 2020.
- che copia della presente ordinanza sia comunicata tempestivamente ai soggetti interessati dalla gestione dei predetti spazi;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Padova, alla Regione Veneto, all’U.L.S.S. n. 6 “Euganea”, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia locale e ai competenti uffici comunali;
- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo pretorio web comunale; le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell’art. 650 C.P., il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”*.

## AVVERTE

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

La presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico.

## INFORMA

ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; oppure in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 23 febbraio 2020

IL SINDACO



# **CITTÀ DI VIGONZA**

*Provincia di Padova*

Il Sindaco  
MARANGON INNOCENTE / ArubaPEC S.p.A.  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*